



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

N. 26/2011 Registro Ordinanze
Prot. n. 15005/2011

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL PATRONO SANTO STEFANO – ANNO 2011

IL SINDACO

Premesso che dal 29 luglio 2011 al 04 agosto 2011 si terranno i festeggiamenti annuali per il patrono Santo Stefano;

Preso atto che all'interno del centro abitato verranno allestiti appositi stand dotati di impianti di diffusione sonora;

Preso altresì atto che verrà allestita un'area apposita adibita a Luna Park;

Dato atto che la sopra citata manifestazione rappresenta il principale evento annuale nell'ambito del Comune di Concordia Sagittaria;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale;

Ritenuto opportuno disciplinare le attività rumorose in occasione della manifestazione al fine di garantire sia la riuscita dell'evento sia la tutela della quiete pubblica;

Vista la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visti gli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.06.1939 n. 773 e s. m. e i. ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di Polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";

Visto l'art. 6 e l'art. 32 della Legge Regionale Veneto n. 29/2007;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s. m. e i. ;

P.Q.M.

ORDINA

Dal 29 luglio 2011 al 04 agosto 2011 (compresi), all'interno delle aree interessate dalla manifestazione citata in premessa, il divieto di utilizzo di apparecchiature rumorose e/o fonti sonore dopo le ore 01.00.

DISPONE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza venga sanzionato ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e dell'art 10 c. 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 28,23 a €. 10.324,14 (sanzione al minimo edittale €516,46);

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e consegnata ai responsabili della manifestazione e ai gestori dei PP.EE.;

Che agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare quanto previsto dalla presente ordinanza.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, li 29 giugno 2011.

IL SINDACO

f.to Marco Geromin